



COMUNE DI MONTEMILONE

Provincia di Potenza

Largo Regina Elena, 2 – cap. 85020

Tel. 0972/99190; Fax 0972/99025; PEC comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 del 28 aprile 2021

Artt. 50 e 54 del Dec. Leg. N. 267/2000 T.U.E.L.

Oggetto: Chiusura precauzionale della scuola primaria di Via P. Borsellino e della scuola secondaria di I° grado sede coordinata di Montemilone "G. Fortunato" in Via Libertà.

IL SINDACO

Visto che sulla piattaforma Covid sono state segnalate delle positività al Covid 19 di alcuni alunni frequentanti la scuola primaria di Via P. Borsellino e la scuola secondaria di I° grado di Via Libertà;

Rilevato che siffatta disposizione di natura eccezionale di prevenzione al Covid dovrà essere attuata per tutti i bambini, insegnanti e collaboratori, frequentanti la scuola primaria di Via P. Borsellino e la scuola secondaria di I° grado di Via Libertà;

Considerato che al fine di tutelare la salute pubblica e di espletare le indagini epidemiologiche del caso, si rende necessario adottare tutte le misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile diffondersi del contagio, all'uopo disponendo la chiusura del plesso scolastico della scuola primaria di Via P. Borsellino e la scuola secondaria di I° grado di Via Libertà fino all'08/05/2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021 avente ad oggetto "aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-COV-2, valutazione del rischio e misure di controllo;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998, le

ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50 comma 5;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura temporanea della scuola primaria di Via P. Borsellino e della scuola secondaria di I° grado di Via Libertà dal 29 aprile 2021 fino al 3 maggio 2021 e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza, salva l'eventuale proroga secondo le indicazioni sulla base delle risultanze delle indagini epidemiologiche e al fine di procedere alla sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interni ed esterni ai predetti edifici.

DEMANDA

Al Dirigente degli istituti scolastici di dare attuazione a quanto disposto dalla presente ordinanza.

DISPONE

L'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Montemilone.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

Alla Polizia Locale del Comune di Montemilone;

Ai Carabinieri di Montemilone;

Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;

Al dirigente scolastico della scuole indicate;

All'ASP competente per territorio.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Basilicata entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni consecutivi dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.



Il Sindaco
Prof.re Antonio D'Amelio